ALLEGATI

PAGINA BIANCA

DEBITI VERSO LO STATO

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art.69, lett. b) della legge n. 833/1978: - per prestazioni terapeutiche	192.411,18	192.411,18	-
-Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI)	907.924,39	388.166,26	-519.758,13
-Somme trasferite in eccedenza agli oneri per provvidenze erogate alle popolazioni colpite da eventi calamitosi	258,23	258,23	-
TOTALE	**1.100.593,80**	**580.835,67**	**-519.758,13**

DEBITI PER PRESTAZIONI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	
-Debiti verso i pensionati	29.899.678,01	90.172.729,41	60.273.051,40
-Debiti per l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'art. 5 della legge n. 222/1984	-	21.027,68	21.027,68
-Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità	273.461,80	404.318,73	130.856,93
TOTALE	**30.173.139,81**	**90.598.075,82**	**60.424.936,01**

RATEI PASSIVI

ALLEGATO N. 3

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	
-Rate pens. relative a domande giacenti al 31 dicembre	59.361.587,00	55.764.880,00	-3.596.707,00
-Indennità di maternità	3.925.072,00	3.955.201,00	30.129,00
TOTALE	**63.286.659,00**	**59.720.081,00**	**-3.566.578,00**

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

ALLEGATO N. 4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003			
	1ª Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2003 (3)	Meno : rateo al 31.12.2002 (*) (4)	Più: rateo al 31.12.2003 (**) (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art.1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	5.621.823.403,00	5.640.839.276,00	5.528.995.886,82	1.062.830.500,60	1.136.861.740,58	**5.603.027.126,80**
Contributo per l'indennita' di maternita' - Legge n.546/1987.....	13.737.754,00	13.773.500,00	13.783.484,95	3.621.897,87	3.706.688,68	**13.868.275,76**
TOTALE	**5.635.561.157,00**	**5.654.612.776,00**	**5.542.779.371,77**	**1.066.452.398,47**	**1.140.568.429,26**	**5.616.895.402,56**

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 2002 valutata in 82,61 milioni.
(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 2003 valutata in 82,73 milioni

ALLEGATO N. 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003			
	1ª Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2003 (3)	Meno : rateo al 31.12.2002 (4)	Più: rateo al 31.12.2003 (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari	15.700.290,00	13.686.818,00	17.965.969,31	-	-	17.965.969,31
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro	29.229.038,00	29.577.700,00	22.831.652,28	258,00	-	22.831.394,28
Proventi connessi con il regime di divieto di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro art.44, c.2, L289/2002	16.890.000,00	16.890.000,00	6.334.732,12			6.334.732,12
Proventi a sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro art.44, c.3, L289/2002	1.890.000,00	1.890.000,00	681.759,17			681.759,17
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n. 153/1969	-	-	391.325,36			391.325,36
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione	-	-	974.158,18			974.158,18
TOTALE	**63.709.328,00**	**62.044.518,00**	**49.179.596,42**	**258,00**	**-**	**49.179.338,42**

ALLEGATO N. 6

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003			
	1ª Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2003 (3)	Meno : rateo al 31.12.2002 (4)	Più: rateo al 31.12.2003 (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende	21.377.574,00	22.111.345,00	9.094.345,89	805.020,96	465.859,88	8.755.184,81
Interessi di dilazione e differimento	3.776.705,00	6.922.140,00	11.964.980,28			11.964.980,28
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art. 44, c.2 e 3 legge 289/2002	-	-	8.042,16			8.042,16
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984	345.000,00	408.765,00	860.506,10			860.506,10
Entrate varie	569.766,00	832.414,00	758.919,11			758.919,11
TOTALE	**26.069.045,00**	**30.274.664,00**	**22.686.793,54**	**805.020,96**	**465.859,88**	**22.347.632,46**

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

ALLEGATO N.7

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		Consuntivo 2003
	1^ nota di variazione	Aggiornato	
- Concorso agli oneri conseguenti alla ricostituzione delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico art.4 D.L. n.103/1991 convertito nella legge n.166/1991	3.202.033,00	3.205.000,00	-
- Copertura oneri derivanti applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia - art. 77 L. 448/1998	-	-	3.206.127,00
- Copertura oneri per la minore aliquota contributiva dovuta dagli iscritti di età inferiore a 21 anni (art.1, c.2, L.233/1990)	1.827.225,00	1.849.721,00	1.801.251,00
- Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1.1.2000 (congedi parentali - art.3, L.53/2000)	3.010.943,00	293.219,00	306.194,00
- Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro - art. 72 legge 388/2000 e art.44 c.1, legge 289/2002	36.708.179,00	36.759.200,00	36.791.641,00
TOTALE	**44.748.380,00**	**42.107.140,00**	**42.105.213,00**

ALLEGATO N. 8

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003			
	1ª Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2003 (3)	Meno : rateo al 31.12.2002 (4)	Più: rateo al 31.12.2003 (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE	**7.962.130.780,00**	**8.190.444.316,00**	**8.037.248.122,55**	**59.361.587,00**	**55.764.880,00**	**8.033.651.415,55**
a detrarre:						
- Onere pensioni invalidità ante L.222/1984	397.990.000,00	397.990.000,00	397.990.000,00	-	-	397.990.000,00
- Integrazione al trattamento minimo assegno di invaliditàArt. 1, legge n. 222/1984	41.316.552,00	49.054.000,00	42.710.101,68	-	-	42.710.101,68
- Maggiorazione - Artt.1, legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988 e art.69 legge 388/2000	126.893.460,00	131.918.009,00	128.109.585,64	-	-	128.109.585,64
- Incremento a 516,46 euro - art. 38, c.1, legge 448/01	65.000.000,00	64.194.489,00	66.212.722,42			66.212.722,42
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia	544.346,00	556.949,00	608.978,77	-	-	608.978,77
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett.c), legge n. 88/1989	390.790.000,00	390.790.000,00	390.790.000,00	-	-	390.790.000,00
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt.6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988	25.822.845,00	25.718.000,00	25.381.084,29	-	-	25.381.084,29
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate	2.582,00	2.285,00	2.254,00	-	-	2.254,00
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati	3.687.502,00	9.495.010,00	8.940.639,75	-	-	8.940.639,75
- Onere maggiore perequazione rate pensione - art.11, c.5, legge 537/93	19.351.640,00	19.370.670,00	19.409.296,00	-	-	19.409.296,00
- Quota di integr. al minimo conseguente alla modifica limite di reddito art.11, c.38, legge n.537/1993	9.239.414,00	9.250.360,00	9.266.376,00	-	-	9.266.376,00
- Convenzione internazionale Italo-Venezuelana	259.778,00	260.159,00	260.414,00	-	-	260.414,00
- Convenzione Australiana	131.180,00	131.439,00	131.567,00	-	-	131.567,00
- Modifica perequazione automatica - art. 69, c.1, L.388/2000	2.345.747,00	2.409.909,00	2.274.039,00	-	-	2.274.039,00
- Abolizione divieto di cumulo tra pens. di reversibilità e rendita INAIL - artt. 73 e 78 L.388/2000	8.934.704,00	8.949.200,00	8.957.907,00			8.957.907,00
- Prestazione aggiuntiva al trattamento minimo di cui all'art.70, comma 7, della legge n.388/2000	35.015.778,00	25.409.266,00	24.867.606,45	-	-	24.867.606,45
- Modifica integrazione al minimo - L.385/2000	3.615.198,00	657.580,00	198.781,98	-	-	198.781,98
- Incremento a 516,46 euro per residenti all'estero - art. 38, c.9, legge 289/2002	6.700.000,00	-	-	-	-	-
Totale delle detrazioni	1.157.640.726,00	1.136.157.325,00	1.126.111.353,98	-	-	1.126.111.353,98
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	**6.804.490.054,00**	**7.054.286.991,00**	**6.911.136.768,57**	**59.361.587,00**	**55.764.880,00**	**6.907.540.061,57**
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984	981.268,00	981.268,00	1.058.784,45	-	-	1.058.784,45
INDENNITA' DI MATERNITA'- LEGGE N. 546/1987	13.296.224,00	12.551.500,00	14.319.611,77	3.925.072,00	3.955.201,00	14.349.740,77
INDENNITA' PER MORTE	-	-	148,01	-	-	148,01
TOTALE A)	**6.818.767.546,00**	**7.067.819.759,00**	**6.926.515.312,80**	**63.286.659,00**	**59.720.081,00**	**6.922.948.734,80**
B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'	381.165,00	411.554,95	411.554,95	-	-	411.554,95
TOTALE B)	**381.165,00**	**411.554,95**	**411.554,95**	-	-	**411.554,95**
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	**6.819.148.711,00**	**7.068.231.313,95**	**6.926.926.867,75**	**63.286.659,00**	**59.720.081,00**	**6.923.360.289,75**

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1ª Nota di variazione	Aggiornato	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	14.418.790,00	15.410.589,00	14.039.197,76
TOTALE A)	**14.418.790,00**	**15.410.589,00**	**14.039.197,76**
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Istituti di patronato e assistenza sociale	10.887.979,00	11.638.991,00	10.604.304,94
-Istituto italiano di medicina sociale	67.186,00	76.315,00	70.403,86
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza	8.848.901,00	10.275.510,00	7.479.098,57
TOTALE B)	**19.804.066,00**	**21.990.816,00**	**18.153.807,37**
TOTALE (A+B)	**34.222.856,00**	**37.401.405,00**	**32.193.005,13**

ALLEGATO N. 10

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1ª Nota di variazione	Aggiornato	
Rimborso di contributi	216.259.130,00	251.050.696,00	410.513.497,93
Rimborso di contributi di maternità	70.076,00	61.579,00	58.597,55
Rimborso proventi per divieto di cumulo tra pens.e retribuzioni	-	-	699,70
Rimborso proventi per cumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.2, L289/2002	-	-	47.740,16
Rimborso proventi a sanatoria incumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.3, L289/2002	-	-	2.107,94
Rimborso di riserve e valori di riscatto	-	-	4.155,15
TOTALE	**216.329.206,00**	**251.112.275,00**	**410.626.798,43**

ALLEGATO N. 11

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1ª Nota di variazione	Aggiornato	
Insussistenza di residui per contributi	-	-	150.939.458,37
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni	-	-	2.244.314,57
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare	-	-	1.751.640,41
TOTALE	-	-	**154.935.413,35**

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, nell'anno 2003, ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione è stato, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19 per cento sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Il medesimo comma 15 ha, inoltre, disposto con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999) ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengono attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;

- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge **23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69,** nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai :

 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di

riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;

- ai commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato.

- all'**articolo 71,** la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato. Il regolamento di attuazione di questo articolo è entrato in vigore in data 20 aprile 2003, con decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57;

- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo.

- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.

- all'**articolo 120**, comma 3, la proroga, al 31 dicembre 2001, del termine, previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n.448/1998, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva per i tre anni successivi all'iscrizione, ai soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione.

La legge **28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto.

- all'**articolo 38,** comma 7, le modalità del recupero nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, nel modo che segue:

 - non si procede al recupero per l'intero importo, qualora siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 pari o inferiore a 8.263,31 Euro;
 - si procede al recupero nei limiti di tre quarti, se percettori di un reddito superiore a 8.263,31 Euro. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione.

- all'**articolo 43,** la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha introdotto le seguenti modifiche:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della